



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 maggio 2010 (31.05)
(OR. en)**

9875/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0136 (NLE)**

**UEM 183
ECOFIN 283**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	17 maggio 2010
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Estonia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 240 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 12.5.2010
COM(2010) 240 definitivo

2010/0136 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro
in Estonia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 12 maggio 2010, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il trattato), che dichiara che l'Estonia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e che abroga la deroga dell'Estonia a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente prendere le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro in Estonia.

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro¹ ha disciplinato l'introduzione iniziale dell'euro negli Stati membri entrati a far parte dell'area dell'euro con la prima ondata e in Grecia². Questo regolamento è stato modificato dai seguenti regolamenti:

- regolamento (CE) n. 2169/2005, allo scopo di preparare i futuri allargamenti dell'area dell'euro;
- regolamento (CE) n. 1647/2006, allo scopo di includere la Slovenia (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2007);
- regolamento (CE) n. 835/2007, allo scopo di includere Cipro (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2008);
- regolamento (CE) n. 836/2007, allo scopo di includere Malta (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2008);
- regolamento (CE) n. 693/2008, allo scopo di includere la Slovacchia (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2009).

Affinché anche l'Estonia possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 974/98, occorre introdurre in detto regolamento un riferimento a tale Stato membro. La presente proposta contiene le necessarie modifiche del citato regolamento.

Il piano di passaggio all'euro dell'Estonia prevede il ricorso al cosiddetto scenario del "big bang", ossia l'adozione dell'euro come moneta nazionale dovrebbe coincidere con l'introduzione in Estonia delle banconote e delle monete in euro.

¹ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, (GU L 309 del 09.11.2006, pag. 2).

² Regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La procedura formale prevede la consultazione della BCE, successivamente alla proposta della Commissione di una decisione del Consiglio. Le sfide in materia di politica economica cui gli Stati membri sono confrontati costituiscono regolarmente oggetto di discussioni, sotto rubriche differenti, nell'ambito del comitato economico e finanziario e dell'ECOFIN/Eurogruppo. Esse prevedono discussioni informali su questioni particolarmente pertinenti per la preparazione dell'ingresso finale nell'area euro (comprese le politiche del tasso di cambio). Nell'ambito di conferenze e seminari e su base ad hoc si svolgono scambi di opinioni con l'ambiente universitario e con altri gruppi interessati.

Gli sviluppi economici nell'area euro e negli Stati membri sono oggetto di valutazione nell'ambito delle diverse procedure di coordinamento e di controllo delle politiche economiche (in particolare ai sensi dell'articolo 121 del trattato), e nel corso del monitoraggio e delle analisi degli sviluppi effettuati regolarmente dalla Commissione, sia per un paese determinato, che per l'insieme dell'area (previsioni, pubblicazioni periodiche, contributi per il comitato economico e finanziario e per dell'ECOFIN/Eurogruppo). In conformità con il principio di proporzionalità e in sintonia con le precedenti prassi, la Commissione propone di non procedere a una valutazione dell'impatto formale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 140, paragrafo 3, del trattato, che disciplina l'adozione delle altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro nello Stato membro la cui deroga sia stata abolita conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato.

Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri che hanno come valuta l'euro e dello Stato membro interessato, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo: essa soddisfa quindi il principio di proporzionalità.

3.3. Scelta dello strumento giuridico

Il regolamento è l'unico strumento giuridico che consenta di modificare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI

5.1. Articolo 1

Conformemente all'articolo 1, lettera a) e all'articolo 1*bis* del regolamento (CE) n. 974/98, la tabella di cui all'allegato di tale regolamento elenca gli Stati membri partecipanti e stabilisce la data di adozione dell'euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l'eventuale periodo di "abbandono graduale" per ogni Stato membro partecipante. A norma dell'articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 974/98, un periodo di "abbandono graduale" può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell'euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido. Ciò non è avvenuto nel caso degli undici Stati membri che hanno adottato l'euro il 1° gennaio 1999 e della Grecia che l'ha adottato il 1° gennaio 2001. Nel caso della Slovenia, di Cipro e di Malta e della Slovacchia, la data di adozione dell'euro e quella di sostituzione del denaro liquido hanno coinciso (1° gennaio 2007 per la Slovenia, 1° gennaio 2008 per Cipro e Malta e 1° gennaio 2009 per la Slovacchia), ma questi paesi hanno scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale". Anche i piani di passaggio all'euro dell'Estonia fissano la stessa data per l'adozione dell'euro e la sostituzione del denaro liquido (1° gennaio 2011), ma questo Stato ha scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale".

L'articolo aggiunge l'Estonia e i relativi dati, che si riportano di seguito, alla tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, secondo l'ordine protocollare.

Stato membro	Data di adozione dell'euro	Data di sostituzione del denaro liquido	Adozione di un periodo di "abbandono graduale"
"Estonia	1° gennaio 2011	1° gennaio 2011	No"

5.2. Articolo 2

L'articolo fissa al 1° gennaio 2011 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte dell'Estonia, ossia la data di abrogazione della deroga e la data di entrata in vigore del tasso di conversione della corona estone.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea³,

visto il parere della Banca centrale europea⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁵, prevede la sostituzione con l'euro delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2596/2000⁶ del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l'euro.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2169/2005⁷ ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per preparare la futura introduzione dell'euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro come moneta unica.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1647/2006⁸ del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale slovena con l'euro.
- (5) Il regolamento (CE) n. 835/2007⁹ del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale cipriota con l'euro.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. xxx/2007 del Consiglio (GU L ... del ... , pag. ... 1).

⁶ GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

⁷ GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1.

⁸ GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2.

⁹ GU L 186 del 18.7.2007, pag. 1.

- (6) Il regolamento (CE) n. 836/2007¹⁰ del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale maltese con l'euro.
- (7) Il regolamento (CE) n. 693/2009¹¹ del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale slovacca con l'euro.
- (8) Ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003, la Slovenia è uno Stato membro con deroga conformemente all'articolo 139, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il trattato).
- (9) Ai sensi della decisione 2010/.../CE del Consiglio, del sull'adozione da parte dell'Estonia dell'euro il 1° gennaio 2011¹², l'Estonia soddisfa le necessarie condizioni per l'adozione dell'euro e la deroga a favore dell'Estonia è abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
- (10) Per l'introduzione dell'euro in Estonia occorre estendere all'Estonia le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro.
- (11) Il piano di passaggio all'euro dell'Estonia specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso legale in detto Stato membro il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale. Pertanto la data di adozione dell'euro e di sostituzione del denaro liquido sarà il 1° gennaio 2011. Il periodo di "abbandono graduale" non si applica.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁰ GU L 186 del 18.7.2007, pag. 1.

¹¹ GU L 195 del 24.7.2008, pag. 1.

¹² GU L [...] del [...], pag. [...].

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative alla Germania e alla Grecia è inserita la seguente riga:

Stato membro	Data di adozione dell'euro	Data di sostituzione del denaro liquido	Adozione di un periodo di "abbandono graduale"
--------------	-------------------------------	--	--

"Estonia	1° gennaio 2011	1° gennaio 2011	No"
----------	-----------------	-----------------	-----